



Mefop

L'adesione dei fiscalmente a carico

Eurofer/Mefop

Fiscalmente a carico



Mefop

Coniuge, figli ed altri familiari con redditi inferiori a 2.840,51 euro.

Art.8 comma 1 e 5 del D.Lgs 252/2005

- È possibile versare contributi in favore di una persona fiscalmente a proprio carico iscritta a un fondo pensione;
- I contributi possono essere dedotti dal soggetto a cui carico è la persona;

Recepimento da parte del fondo pensione



Mefop

- L'adesione dei familiari fiscalmente a carico al sistema di previdenza complementare è consentita **sia per le forme individuali che per quelle collettive**
- In caso di **fondo negoziale occorre apposita previsione statutaria**
- **Predisposizione della seguente documentazione:**
 - **regolamento fiscalmente a carico;**
 - **modulo adesione per fiscalmente a carico;**
 - **modulo contribuzione in favore del fiscalmente a carico.**

Chi è il «fiscalmente a carico»?



Mefop

Perché si parli di soggetto fiscalmente a carico sono necessarie due condizioni:

1. **legame di parentela o affinità**: coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato; figli, anche naturali riconosciuti, affidati e affiliati; altri parenti (genitori, genero, nuora, fratelli e sorelle) a condizione che siano conviventi o ricevano un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2. **limite reddituale**: il fiscalmente a carico dispone di un **reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili** (sono esclusi alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Va invece conteggiata l'eventuale rendita derivante dalla prima abitazione.

Contribuzione in favore del fiscalmente a carico



Mefop

La contribuzione può essere attivata dal soggetto fiscalmente a carico o dall'iscritto cui tale soggetto è a carico

Nella pratica i versamenti contributivi possono avvenire a mezzo di **bonifico** o anche per il tramite dell'azienda con **trattenuta in busta paga**, necessitandosi a tal fine di una **delega ad hoc** al datore di lavoro

Adesione del minore fiscalmente a carico



Mefop

L'adesione viene sottoscritta dal genitore in nome e per conto del minore fiscalmente a carico.

Tuttavia occorre distinguere **due casi**.

- **Caso 1.** Quando i contributi/premi provengono da somme di proprietà del minore (es. ricevute da questi in eredità), per l'adesione è necessaria la firma:
 - i) dei **genitori congiuntamente**; oppure ii) di **un genitore**, qualora la potestà sul minore sia esercitata in via esclusiva da uno solo dei genitori; oppure iii) del **curatore** qualora entrambi i genitori non siano in grado di esercitare la potestà (decesso, altre cause).
Occorre inoltre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
- **Caso 2.** Quando i contributi/premi provengono da somme di proprietà del genitore, per l'adesione è sufficiente la firma del genitore. Occorrerà comunque allegare una dichiarazione del genitore in cui si attesti che i premi/contributi provengono dal patrimonio del genitore.

In caso di cessazione del rapporto tra iscritto principale e fondo pensione?



Mefop

Risposta a quesito Covip **Aprile 2009**:

– autonomia della posizione del fiscalmente a carico

→ Pertanto è possibile che l'iscritto principale, uscito dal fondo, **continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico**, non essendo detta facoltà preclusa da specifiche disposizioni.

In caso di perdita del requisito di fiscalmente a carico è possibile il riscatto ex art. 14,c.5?



Mefop

Risposta a quesito Covip **Novembre 2013**:

- mantenimento della posizione con contributi individuali;
- trasferimento presso forma collettiva cui accede in caso di nuova attività;
- trasferimento decorsi due anni presso forma individuale;
- **no riscatto per perdita requisiti!**

data l'autonomia della propria posizione, il soggetto fiscalmente a carico - se maggiore d'età - può partecipare all'elezione degli organi collegiali dei fondi pensione negoziali e preesistenti, qualora tale possibilità sia espressamente prevista nello statuto. (Cfr. Risposte a quesito Covip aprile 2009 e novembre 2013)

Fiscalmente a carico, quale utilità?



Mefop

- consente di finanziare una posizione di previdenza complementare in favore di un soggetto che non può godere delle **agevolazioni fiscali**, attribuendole all'iscritto principale;
- consente di creare al minore un risparmio previdenziale sin dalla tenera età, permettendogli di **maturare facilmente un'anzianità di partecipazione utile a tutti i vantaggi che la normativa riconosce** (agevolazioni fiscali, anticipazioni);



3- Un soggetto fiscalmente a carico aderente a un fondo collettivo, in caso di successiva assunzione che determina l'acquisto dei requisiti di partecipazione a quel fondo e la perdita della qualifica di fiscalmente a carico, è vincolato in ordine alla destinazione del Tfr a previdenza complementare?

Rispetto alla destinazione del Tfr, l'iscritto al fondo collettivo del caso prospettato si trova in una **posizione analoga a chi non ha mai aderito a previdenza complementare destinandovi il Tfr.**

L'eventuale scelta di destinare il Tfr a previdenza complementare è irrevocabile e mantiene i suoi effetti anche in caso di cambio dell'attività lavorativa a meno che non si operi il riscatto totale. Dunque **deve ammettersi la facoltà per l'iscritto di lasciare il Tfr in azienda** sebbene nei fatti ciò implica: l'impossibilità di usufruire del contributo datoriale e di riscattare la posizione per perdita dei requisiti (**nei fatti il soggetto rimane un aderente in via individuale al fondo collettivo**)



4- Rispetto alla posizione del minore fiscalmente a carico, il **trasferimento** e lo **switch** impongono la preventiva autorizzazione del giudice tutelare?

In caso di portabilità **non occorre** l'autorizzazione del giudice **tutelare** (la posizione medesima rimane nell'ambito del sistema di previdenza complementare).

Diversamente, nei casi di **liquidazione** della posizione previdenziale **rimane ferma** l'**acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare** in base a quanto previsto dall'art. 320 Cod.Civ., secondo cui: "I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego"

Per la stessa logica si ritiene che, in caso di esercizio dell'opzione dello **switch**, **non sia necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione del giudice tutelare.**